


Segue verbale di udienza del 15/11/2022



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 10882/2021 del Registro Generale e promossa da



con l'avv. MANCA SIMONA MADDALENA

Ricorrente

nei confronti di

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – USR PUGLIA- USP LECCE,

rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario avv. [REDACTED]

Resistente

Oggetto: retribuzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente – dipendente del MIUR appartenente all'area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) – lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato nel non aver recepito la direttiva 1999/70 CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del MIUR alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, previa disapplicazione della norma di cui all'art. 569 Dlgs 297/94, che prevede la decurtazione del servizio non di ruolo stabilendo che, nella ricostruzione della carriera del personale ATA del comparto scuola, i primi tre anni di servizio pre-ruolo siano valutati per intero agli effetti giuridici ed economici e i successivi nella misura di due terzi ai soli fini economici, con evidente nocumento economico per la ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.

Il Ministero resistente ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto; nel merito ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni esposte da Cass. civ. sez. Lavoro n. 31150/19 del 28/11/2019, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».

Si ritiene di aderire a tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con particolare riferimento alle argomentazioni svolte ai punti 6-7-8-9-10-11 della motivazione (pagg. 5-10) circa la insussistenza di ragioni oggettive che, in relazione alla posizione degli ATA, possano giustificare la disparità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e personale assunto a tempo determinato quanto all'anzianità di servizio; a differenza di quanto avviene per i docenti, per il personale ATA non è richiesta la prestazione di un minimo di 180 gg. nell'arco dell'anno scolastico affinché il servizio sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera; l'art. 570 Dlgs 297/94 stabilisce che ai fini della ricostruzione della carriera del personale ATA è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istruzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.

Quanto all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal MIUR, si deve rilevare che, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di 5 anni inizia a decorrere dalla data del provvedimento con cui è stata effettuata la ricostruzione di carriera, perché è solo a partire da tale data che il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità (senza l'abbattimento di un terzo dopo il primo triennio) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive può essere fatto valere. Quindi, se il primo atto interruttivo è intervenuto prima che siano decorsi 5 anni dalla data del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non è maturata; in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera (che non è suscettibile di autonoma prescrizione: sul punto, si veda Cass. 2232/2020), ma la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive dovrà essere limitata agli ultimi cinque anni antecedenti la domanda.

Nel caso di specie, il primo atto interruttivo è costituito per tutti i ricorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata in data 14.01.2022; ne consegue che la prescrizione è maturata nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] in quanto dagli atti risulta che al momento della notifica del ricorso erano trascorsi più di cinque anni dalla ricostruzione della carriera; ne consegue che, nei loro confronti, la domanda può essere accolta solo a partire dal 14.01.2017; la prescrizione quinquennale non è invece maturata per [REDACTED]

[REDACTED] e, pertanto, nei loro confronti la domanda deve essere accolta integralmente.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti.

La novità della pronuncia posta a base della decisione e l'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 18/10/2021 da [REDACTED] + altri nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, così provvede:

1. Accerta e dichiara la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE e, per l'effetto, disapplica l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
2. Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e, per l'effetto, condanna il Ministero ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento, con decorrenza dal 14/01/2017 nei confronti di [REDACTED] ed integralmente nei confronti degli altri ricorrenti, oltre interessi o rivalutazione.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Lecce, lì 15/11/2022

Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo